

CAMERA DEI DEPUTATI N. 579

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCCHESI

Presentata il 12 ottobre 1963

Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro, e alle disposizioni sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già presentata nella III legislatura, viene riproposta, perché valide sono ancora le ragioni che la originarono. Le vigenti disposizioni in materia risalgono infatti a tempo superato da una evoluzione che giustifica ed impone la modifica qui proposta nell'interesse dei consulenti del lavoro, dei piccoli e medi imprenditori economici e delle relative maestranze dipendenti.

Trattasi in particolare di modificare l'articolo 45 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 1384, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (*Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1924, n. 226), l'articolo 17 del regolamento, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, che vietano di rimuovere i libri paga e matricola e le tessere assicurative degli operai dal luogo di lavoro.

Al sorgere di tali provvedimenti, infatti, gli adempimenti richiesti alle aziende erano elementari, non si conosceva o quasi la tecnica della contabilità a ricalco e mancavano i professionisti a coadiuvare il titolare della azienda nell'esecuzione dello specifico lavoro amministrativo. Ciò nondimeno è noto che i

documenti si riducevano ben presto a carta straccia di lettura impossibile quando addirittura non andavano distrutti specialmente nei piccoli cantieri all'aperto e nelle officine. Molti lavoratori sono stati così privati della pensione e di altre prestazioni previdenziali.

Le indispensabilmente complicate nuove norme in materia di lavoro e previdenza sociale hanno dato vita ad una nuova categoria di professionisti, denominati consulenti del lavoro, veri consiglieri e sostituti del piccolo e medio imprenditore negli adempimenti previsti dalla legge per l'amministrazione del personale e non poteva essere diversamente senza compromettere l'economia aziendale con l'assunzione di persona preparata ma di eccessivo carico oppure trascurando l'applicazione delle leggi a danno dei lavoratori.

Senonché le norme limitative sono rimaste le stesse ed i professionisti (circa diecimila con trecentomila aziende e tre milioni di lavoratori) si trovano quasi sempre di fronte al dilemma di svolgere male il proprio lavoro o di compiere il reato di portarsi i documenti nello studio lasciando il cantiere senza alcun documento atto a facilitare le visite degli Enti di vigilanza.

Il sistema ormai sorpassato reca altri inconvenienti notevoli quali quello di sottoporre il consulente del lavoro al rischio in-

fortunistico di cantiere, l'altro di far attendere all'Ispettore l'arrivo del professionista per fornire i chiarimenti che il datore di lavoro non sa dare, la perdita o la distruzione delle tessere assicurative, il ritardo negli adempimenti, ecc.

Il provvedimento eliminerà tutti questi inconvenienti istituendo una giornaliera tascabile a ricalco che sarà facilmente tenuta e conservata da chiunque vi sia preposto per la segnatura delle presenze al lavoro, con l'obbligo di non rimuoverla dal luogo di lavoro, numerata e bollata preventivamente nonché riepilogata in un registro per evitare ogni abuso.

A fine periodo di paga si staccherà la prima copia che sarà unita al libro paga vero e proprio per lo sviluppo dei conteggi conservato presso l'ufficio dell'azienda o presso lo studio del consulente. L'azienda che intenderà servirsi del professionista dovrà darne preventiva segnalazione all'Ispettorato del lavoro delegando in tal modo il consulente stesso a rappresentarla nei confronti di chiunque vi abbia interesse per le operazioni previste dal 3° comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921. In tal modo si eliminerà anche la dannosa clandestinità dell'esercizio di tale attività professionale, che, come affermava l'allora Ministro del lavoro, onorevole Zaccagnini, nella circolare n. 206 protocollo 32748/4-11 in data 10 marzo 1960 — Direzione generale rapporti di lavoro — svolge importanti mansioni in ausilio delle aziende che ad essi si rivolgono, ai fini della esatta applicazione delle leggi previdenziali e di tutela del lavoro e quindi in definitiva a garanzia dei diritti dei lavoratori.

I proponenti ritengono opportuno ampliare nel contempo le competenze professionali dei consulenti del lavoro in mansioni che ora sfuggono a disciplina giuridica con possibilità di gravi danni al mondo del lavoro per la mancanza di adeguato e necessario controllo, facendo rimanere affidata a tali nuovi professionisti, oltre a quelle già esemplificate nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la più generale mansione di *consiglieri delle aziende* in materia di tecnica, amministrazione ed organizzazione del lavoro.

A prescindere dalla considerazione che tali professionisti costituiscono il naturale tramite di informazione e di retta applicazione della legislazione sociale, in continuo divenire, non è infatti da sottovalutare l'imponente apporto di esperienza pratica e teorica che questa moderna professione può arrecare, specie al livello della piccola e media azienda, alla problematica produttivistica, così urgente nel momento in cui l'integrazione europea è in atto.

La presente proposta di legge contiene infine il principio di equiparazione, rispetto ai noti motivi etici di incompatibilità, già previsti per gli autorizzati, dei professionisti abilitati a norma dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

E ciò perché anche per gli abilitati di cui trattasi debbono valere le condizioni, già ampiamente sviluppate nella già citata circolare n. 206 per cui le limitazioni, da imporre tendono « a salvaguardare il prestigio dei dipendenti e degli Uffici cui questi appartengono e ad evitare che gli stessi possano essere, sia pure calunniosamente, tacciati o soltanto sospettati di favoritismo durante l'esercizio dell'attività da parte dei familiari ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le persone autorizzate o abilitate, a norma degli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla professione di consulenti del lavoro, svolgono, oltre alle operazioni elencate nel 1° comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, anche le mansioni di consulenza presso le aziende in materia di tecnica, amministrazione ed organizzazione del lavoro.

In particolare, su autorizzazione del titolare dell'Impresa, possono anche svolgere presso gli Istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli Enti ed Uffici competenti, tutti gli adempimenti relativi alle mansioni di cui al precedente comma.

2. Nello svolgimento di tali mansioni di consulenti, i medesimi applicano onorari previsti da tariffe professionali inderogabili approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Associazione di categoria più rappresentativa.

ART. 2.

Le aziende che si avvalgono dei professionisti di cui al precedente articolo 1, possono conservare i documenti e registri relativi presso lo studio del consulente prescelto, previa comunicazione ai competenti organi ispettivi.

Quando i titolari delle predette aziende si avvalgono della facoltà prevista dal comma precedente, presso il luogo di lavoro dovrà essere tenuto un registro a ricalco bollato, sul quale debbono essere trascritti i nomi dei dipendenti in forza, nonché le ore di lavoro da ciascuno di essi giornalmente prestate. Il modello e le modalità di uso del registro saranno fissati con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 3.

I divieti e gli obblighi, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, sono estesi ai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.